



OGGETTO: Ordinanza n. 2/2015

IL SINDACO

Viste le recenti precipitazioni nevose e l'impossibilità di attuare misure idonee per assicurare la sicurezza della circolazione ordinaria sulle strade comunali delle Valli de Sèn Nicolò e Munciogn, dovuta alla loro particolare posizione orografica che determina una costante presenza di neve e ghiaccio sulla sede stradale nella stagione invernale;

Richiamate:

- la propria ordinanza n. 102/2014 del 10.12.2014 relativa alla regolamentazione della 'istituzione del divieto di transito sulle strade delle Valli San Nicolò e Monzoni dalla località "Vidor" in poi;
- l'ordinanza n. 99/08 del 15.12.2008 relativa alla regolamentazione della circolazione nella Z.T.L. di Gardecia

Vista la richiesta del presidente della società Buffaure s.p.a. assunta in data 9 dicembre 2014 al prot. n.12116, in merito alla chiusura della strada della Val San Nicolò dalla località "Vidor" alla località "Val de Bufaure", per l'apprestamento della pista da discesa n. 11/5/2 denominata "Buffaure";

Preso atto che la carreggiata della strada della Val de Sèn Nicolò nel tratto dalla località "Vidor" alla località "Val de Bufaure" nella stagione invernale viene occupato in più tratti dalla pista da sci "Buffaure";

Considerato che:

- con determinazioni n. 29 e n. 30 di data 13.02.2012 il Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento ha autorizzato rispettivamente l'apprestamento del tracciato escursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA" con partenza dalla località "Soàl" e arrivo in località "Gardecia", usufruendo del tracciato esistente della strada comunale e l'apprestamento del tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" con partenza dalla località "Vidor" e arrivo nelle località "Ciampie" e "Stalon di Munciogn" dopo un primo tratto in comune fino alla località "Capitel", usufruendo dei tracciati esistenti della strada forestale "de Boresch", delle strade comunali nonché dei passaggi alternativi appositamente predisposti e delimitati;
- con determinazioni n. 350 e n. 351 di data 07.12.2012 il Dirigente del Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento ha autorizzato rispettivamente l'esercizio del tracciato escursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA" e l'esercizio del tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" sopra descritti;

Preso atto che, durante la stagione invernale, con gran parte del territorio coperto dal manto nevoso, l'impossibilità dell'uso di mezzi ordinari, comporta un arbitrario ed indiscriminato uso delle motoslitte;

Ritenuto di disciplinare la circolazione dei veicoli a motore quali motoslitte, battipista, cingolati, sull'intero territorio comunale ed in particolare sui descritti tracciati escursionistici, per consentire il raggiungimento e l'approvvigionamento degli esercizi pubblici e delle proprietà presenti nelle zone descritte;

Esaminata la circolare del direttore generale per la Motorizzazione di data 23.11.2005 prot. n. 1184/Segr., la quale attribuisce la potestà di regolamentazione per la circolazione delle motoslitte alle Amministrazioni locali dato che il loro utilizzo può essere consentito soltanto in luoghi non destinati al traffico ordinario;

Al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini, di evitare incidenti alle persone e alle cose nonché di tutelare il particolare ambiente montano dell'intero territorio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 23.06.2009 e successive modifiche;

Visti l'art.51, 3° comma, della L.P. 21 aprile 1987 n° 7 e l'art. 20 bis del relativo regolamento approvato con D.P.G.P. 22 settembre 1987 n. 11-51/Legisl.;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visti l'art. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e l'art. 7-bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 22 marzo 2010;

ORDINA

1. La revoca dell'ordinanza n. 102/2014 del 10 dicembre 2014
2. L'istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** per motoslitte e battipista (gatti delle nevi) su tutto il territorio comunale, eccetto:
 - a) quelli adibiti ai servizi di soccorso e di polizia;
 - b) quelli autorizzati ai sensi della presente ordinanza;

- c) quelli, compresi tutti i mezzi a motore, circolanti sulle piste da discesa insistenti sul territorio comunale, sulle piste da fondo compresa la pista della Marcialonga, i quali dovranno essere adibiti al servizio o alla manutenzione dei tracciati sciistici su cui transitano, oppure dovranno essere a servizio degli esercizi pubblici altrimenti non raggiungibili. In tale seconda ipotesi, i mezzi autorizzati potranno percorrere le aree sciabili in osservanza dell'art. 51 bis della L.P. 21 aprile 1987 n° 7;
- d) quelli di proprietà o in uso della Scuola di sci Vajolet che sono autorizzati esclusivamente per la circolazione in località Fraîne in prossimità dell'omonimo campo scuola per intrattenimenti didattici.
3. l'istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** per ogni sorta di veicoli a motore sulle strade delle Valli San Nicolò e Monzoni dalla località "Vidor" in poi e sulla strada de Gardecia dalla località "Soàl" in poi, le cui sedi stradali saranno convertite - per la durata della presente e per i rispettivi tratti - nella pista da discesa n. 11/5/2, nel tracciato excursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" e nel tracciato excursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA".
4. Il tracciato excursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" è aperto negli orari **8:00/10:00 – 13:00/14:00 – 17:00/19:00**.
5. Il tracciato excursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA" è aperto negli orari **9:00/11:00 – 12:00/16:00 – 18:00/19:00**.
6. In deroga a quanto espresso al punto 3. è autorizzato il transito:
- ai mezzi adibiti ai servizi di soccorso e di polizia;
 - ai mezzi di servizio del Comune di Pozza di Fassa e di quelli adibiti alla manutenzione dei tracciati;
 - ai veicoli di proprietà o nella documentata disponibilità di tutti coloro che:
 - siano titolari di fabbricati raggiungibili esclusivamente percorrendo i tracciati excursionistici o titolari di diritti reali su di essi;
 - che esercitino un'attività lavorativa debitamente legittimata nelle zone interessate dal divieto; i quali sono autorizzati, al fine di raggiungere la proprietà o l'attività, dal Sindaco di Pozza di Fassa, purché trattasi di mezzi cingolati e/o adatti a circolare sulla neve e salvo specifiche forme di cautela e di revocabilità che lo stesso riterrà necessarie;
7. I mezzi di cui alla lettera c) del precedente punto 6., sono autorizzati:
- a) **alla circolazione nelle Valli de Sèn Nicolò, Munciogn e Gardecia:**
- esclusivamente all'interno dei tracciati excursionistici e negli orari di chiusura dello stesso: dalle 19:00 alle 8:00, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 per il tracciato excursionistico delle Valli Sèn Nicolò e Munciogn, dalle 19:00 alle 9:00, dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 per il tracciato excursionistico di Gardecia;
 - mantenendo rigorosamente il bordo destro del tracciato;
 - mantenendo una velocità moderata e comunque non superiore a 30 Km/h ed nel rispetto della segnaletica esistente;
 - non oltre il raggiungimento della proprietà o attività.
- b) **esclusivamente per uso proprio senza che il trasporto di persone avvenga mediante il corrispettivo di una somma e diventi un'attività remunerativa fine a se stessa.**
8. I mezzi meccanici già autorizzati ai sensi del comma 7. e adibiti all'uso personale dei proprietari e/o gestori degli esercizi pubblici insistenti sui tracciati excursionistici, possono transitare sugli stessi *in caso di necessità ed urgenza*, senza limitazione di orario e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto, alla sanzione amministrativa da € 200,00 a € 450,00.
- Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
10. L'innosservanza delle condizioni, di cui ai punti 7. e 8., comporta, in caso di recidiva, la sanzione accessoria della **revoca** dell'autorizzazione al transito rilasciata dal Sindaco.
11. Gli operatori di Polizia Locale sono autorizzati al rilascio di permessi temporanei in relazione a particolari esigenze manifestate dall'utente.

I N C A R I C A

- La società Buffaure s.p.a. per la messa in sicurezza con idonee protezioni delle infrastrutture stradali presenti lungo i tratti di strada interessati dall'apprestamento della pista da sci "Buffaure" n. 11/5/2, per la delimitazione della pista da sci anche mediante idonee barriere o sbarramenti e, dove occorra, per la realizzazione del tracciato excursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN", dalla località "Capitel" alla località "Pians da l'Ancona", nei tratti dove la pista da sci occupa la sede stradale;

- l’Ufficio Tecnico Comunale per l’ordinazione e la posa in opera della segnaletica verticale a norma delle vigenti normative

A V V E R T E C H E

- Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495.

La presente ordinanza ha validità dal 19 gennaio 2015 al 28 aprile 2015.

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente all’Albo Telematico;
- l’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena	Al Distaccamento Polizia Stradale di Cavalese	Al Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese
Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo	Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Cavalese
All’Ufficio Polizia Municipale locale	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	Alla Funivie Buffaure s.p.a. di Pozza di Fassa
Alla Funivie Ciampac e Contrin s.p.a. di Alba di Canazei	Alla Funivie Catinaccio s.r.l. di Vigo di Fassa	Alla malga Crocefisso località Capitel
Alla Baita Monzoni località Val Monzoni	Alla Baita Ciampiè località Ciampiè	Al rifugio Buffaure località Buffaure
Alla Baita Anguana località Buffaure	Alla Baita Cuz località Buffaure	Al bar ristorante Al Zedron località Buffaure
Al rifugio Gardeccia località Gardeccia	Al rifugio Stella Alpina località Gardeccia	Alla Baita Enrosadira località Gardeccia
Al rifugio Bellavista località Ciampedie	Al rifugio La Zondra località Ciampedie	Alla Baita Checco località Ciampedie
Al Rifugio Nigrinella località Ciampedie	Alla Baita Pra Martin località Ciampedie	All’A.S.U.C. di Pozza di Fassa
All’Ufficio Tecnico Comunale	Alla Scuola di sci Vajolet	

E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Dellagiaeoma dott. Tullio


